

a quello fissato in rapporto alla legge sullo
impiego privato;

b) con la deliberazione 1° giugno
1939 fu esplicitamente confermato il detto con-
tributo dell'Amministrazione al premio an-
nuo di assicurazione ed a quel momento e-
ra già vigente il Regolamento per il persona-
le (approvato il 27 marzo 1936), il quale pre-
vedeva e regolava il Fondo speciale di pre-
videnza e disponeva che questo fosse alimen-
tato tra l'altro dal versamento di una porzio-
ne sugli stipendi, nonché dai proventi
sulle assicurazioni obbligatorie e sulle in-
dennità di licenziamento non liquidabili
per la mancanza di beneficiari designati
e di eredi, cosicché i diritti su tale fondo
sono definitivamente acquisiti da parte
di tutti i dipendenti dell'I.N.A., non diri-
genti e dirigenti, compreso fra questi il dr.
Giordani, che, avendo accettato la ritenuta
sullo stipendio, ha conferito la sua quota
di contributo alla costituzione del fondo;
che, interpellato il Consulente legale
avv. Ugo Pasanisi sul diritto del dr. Gio-
rdani a percepire per quanto attiene alla
indennità impiego privato quella stabi-
lita dalle deliberazioni del Consiglio di Am-
ministrazione, e per quanto attiene al
Fondo speciale di previdenza il disposto
del contratto collettivo, questi, dopo aver
espresso il suo parere favorevole ai criteri